

n. 73/3-08

CITTA' DI TORINO**Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3****"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

21 MAGGIO 2008

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **21 Maggio 2008**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BURA, CARBONE, CAPORALE, CANELLI, CASCIOLA, COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PESSANA e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **18** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BUCCIOL, CAVAGLIA', IANNETTI, MAGLIANO, PEPE, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 4 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 4 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^A Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 14834-TI.4.1/05 del 5 marzo 2008 la Divisione Servizi Tributarî e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2008 02481/013 concernente la modifica della soglia di esenzione di cui all'art. 4 bis del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.

L'art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 27/12/2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermativie delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007.

In particolare, l'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.

Lo stesso comma 142 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 ha introdotto il comma 3 bis del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 che recita: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”.

Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 200609746/013), veniva approvato il citato “Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, che, all'art. 4-bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione ad Euro 10.300,00 sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200701080/024) del 28 marzo 2007, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili” è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati, i cui redditi sono stati oggetto di adeguamenti all'indice di inflazione, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.300,00 nell'art.4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.400,00 con decorrenza 1 gennaio 2008 come segue:

“ART. 4 BIS

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera

l'importo di Euro 10.400,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo”.

La I Commissione riunitasi in data 13 maggio 2008 ha esaminato e discusso la modifica proposta. Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi in merito alla proposta di deliberazione mecc. 2008 02481/013, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere, **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alla modifica della soglia di esenzione di cui all'art. 4 bis del “Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” e alla conseguente modifica dell'art.4 bis come segue:
 - “1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.400,00.
 - 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo”.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	18
Astenuti	1 (Arnulfo)
Votanti	17
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

DELIBERA

di esprimere, **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alla modifica della soglia di esenzione di cui all'art. 4 bis del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e alla conseguente modifica dell'art.4 bis come segue:

- “1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.400,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo”.